

Codice A1816B

D.D. 8 novembre 2022, n. 3407

**Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 7022 - Autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione idraulica sul Rio Villa in Comune di Frassino - (CN) Richiedente: Comune di Frassino.**



**ATTO DD 3407/A1816B/2022**

**DEL 08/11/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1816B - Tecnico regionale - Cuneo**

**OGGETTO:** Regio Decreto n. 523/1904 - Polizia Fluviale n. 7022 - Autorizzazione idraulica per interventi di sistemazione idraulica sul Rio Villa in Comune di Frassino - (CN)  
Richiedente: Comune di Frassino

In data 18/05/2022, con nota assunta al nostro protocollo n. 20903/A1816B, il Comune di Frassino, con sede legale in Via S. Rocco 4, 12020, Frassino (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica sul Rio Villa, nel Comune di Frassino (CN), così come evidenziato nel progetto definitivo allegato alla domanda stessa, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 29/04/2022.

Con nota prot. n. 25280/A1816B del 15/06/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014 e con nota del 18/08/2022, ns. prot. n. 35537, i tempi del procedimento sono stati interrotti per richiesta integrazioni.

In data 13/10/2022, con note assunte al protocollo n. 43601, 43602, 43604, è pervenuto il progetto definitivo a firma dell'Ing. Franco Giraud, debitamente rielaborato in osservanza delle modifiche ed integrazioni richieste dal settore scrivente, approvato con DGC n. 50 del 19/09/2022, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione generale;
- Relazione idrologico-idraulica;
- Documentazione fotografica;
- Tav. 1 – Estratto su Carta Tecnica Regionale;
- Tav. 2 - Planimetria su C.T.R. e ortofoto - stato esistente;
- Tav. 3 - Planimetria su base catastale - stato esistente;
- Tav. 4 - Planimetria su base catastale - stato in progetto;
- Tav. 5 - Planimetria dei sottoservizi - stato esistente e in progetto;
- Tav. 6 - Profilo longitudinale;
- Tav. 7 - Sezioni tipo e particolari in progetto;

- Tav. 8 - Sezioni idrauliche;

in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i.

L'intervento consiste:

- nella realizzazione di due tratti di scatolari prefabbricati in c.a., aventi sezione di deflusso di larghezza 2,20 m per altezza 1,70 m, in sostituzione della condotta in calcestruzzo esistente, del diametro di m 1,50, rispettivamente per una lunghezza di metri 41 a monte della strada provinciale e metri 96 a valle della stessa, e di un tratto di scatolare, eventualmente gettato in opera, con una sezione di larghezza interna 3,20 x 1,20 m, per una lunghezza complessiva di 28 m;
- nella realizzazione di brevi tratti di murature in c.a. per consentire il raccordo tra le sezioni esistenti e quelle in progetto, e di due tratti di scogliera, in sponda destra e in sponda sinistra, in raccordo alle opere di difesa esistenti (scogliere) per la sistemazione dello sbocco del Rio Villa nel T. Varaita;
- nella sostituzione per un tratto di circa 80 metri, lungo Via Al Varaita, della condotta dell'acquedotto che interferisce con le opere in progetto.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte dei funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Villa.

Si da atto che per le opere di sistemazione idraulica, ai sensi della D.G.R. 08/01/2007 n. 5-5072 (B.U.R. n.2 del 11/01/2007) e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;

*determina*

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Frassino a realizzare gli interventi di sistemazione idraulica sul Rio Villa nel Comune di Frassino (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, depositati agli atti del Settore scrivente e in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. l'intervento dovrà essere eseguito in ottemperanza alla seguenti prescrizioni tecniche:
  - le opere dovranno essere adeguatamente ammorsate nella sponda e perfettamente raccordate alle opere esistenti;
  - in assenza di piano di posa in roccia, l'estradosso del dado di fondazione delle difese spondali dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
  - il piano d'appoggio delle scogliere, dovrà essere posto ad una quota non inferiore ad 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
  - le scogliere dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a kN 15;
  - le opere di difesa dovranno essere realizzate in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
  - la quota sommitale dell'opera di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste;
- c. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- e. *il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;*
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- g. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- i. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- j. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni tre** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al

progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

- k. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- l. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- m. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare a questo Settore;
- n. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- o. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- p. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Si segnala inoltre che per l'attraversamento fognario esistente, evidenziato negli elaborati progettuali (Tav. 4 e Tav. 7, sezione 7), considerato che lo stesso risulta posizionato in area idraulica critica e che la sua funzionalità potrebbe essere compromessa in occasione di eventi di piena eccezionali sia del Rio Villa che del T. Varaita, il Comune di Frassino e/o l'Ente gestore dovrà valutare la possibilità di provvedere alla sua rilocalizzazione e dovrà comunque presentare al Settore Tecnico Regionale di Cuneo la richiesta di concessione ai sensi del Regolamento Regionale 14/R del 6/12/2004. In analogia anche per il tratto di acquedotto previsto in sostituzione nell'area demaniale del Rio Villa, dovrà essere presentata la richiesta di concessione ai sensi del Regolamento Regionale sopra richiamato.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino,

secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)  
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio